

Numero
3175

sl

0

Bellinzona
26 giugno 2024

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'interno
UFAS
Ambito AVS, previdenza professionale e PC
3003 Berna

Trasmissione (in formato word e pdf) a:
Sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch

Attuazione e finanziamento dell'iniziativa per una 13esima mensilità AVS; modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)

Gentili signore,
egregi signori,

vi ringraziamo per la possibilità concessaci di inoltrare le nostre osservazioni nell'ambito della suindicata procedura di consultazione indetta il 22 maggio 2024 anche in lingua italiana.

1. Attuazione

1.1. Data di entrata in vigore

Sottolineiamo innanzitutto che il calendario delle attività da svolgere per garantire un'attuazione conforme al processo legislativo in vigore è particolarmente serrato. Accogliamo con favore la decisione del Consiglio federale di prevedere l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2026, delle modifiche imposte dal voto popolare del 3 marzo 2024. Gli adeguamenti da apportare all'interno degli organi di esecuzione incaricati dell'applicazione della LAVS sono notevoli, in particolare a livello informatico. L'entrata in vigore al 1° gennaio 2025 non avrebbe certamente consentito un'attuazione conforme alle aspettative della popolazione, in particolare in materia di informazione.

Per garantire la realizzazione di questo importante progetto nei tempi previsti, è indispensabile disporre, in tempi brevi, di indicazioni complete sull'importo al quale potranno avere diritto i beneficiari e sulle modalità di pagamento previste. Inoltre, nell'eventualità che una rendita ordinaria versata mensilmente conducesse, a

seguito di una modifica della situazione personale dei beneficiari interessati, ad una modifica dell'importo o delle basi di calcolo, è indispensabile che le disposizioni di esecuzione indichino, con precisione, il risultato prodotto da tali cambiamenti sulla 13a mensilità della rendita.

Solo la pubblicazione dell'ordinanza e dalle direttive dell'UFAS entro i termini richiesti, potrà garantire il corretto e tempestivo sviluppo degli applicativi informatici che dovranno essere adattati alle nuove disposizioni.

1.2. Importo della tredicesima e rendita AVS

Dal momento che il modello prevede che la 13a mensilità della rendita di vecchiaia sia concessa come supplemento alla rendita annua, questo non ha alcun impatto sulle disposizioni relative alla determinazione dell'importo della rendita mensile o annua.

Tuttavia, il fatto che i cambiamenti che possono verificarsi nel corso di un anno civile (ad esempio una ripartizione dei redditi) debbano essere presi in considerazione nella determinazione del suo importo, impone un calcolo specifico ed individuale per tutti i beneficiari che abbiano registrato variazioni nel corso dell'anno. Ciò implica un ulteriore onere amministrativo a carico degli organi esecutivi.

Su questo punto, una semplificazione della determinazione dell'importo mediante il raddoppio della rendita di dicembre, sul modello del Liechtenstein, risponderebbe alla volontà di semplicità formulata dagli iniziativaisti.

Se il semplice raddoppio della rendita di dicembre esplicherebbe un vantaggio per i beneficiari, il progetto in consultazione prevede invece che l'importo della 13a mensilità corrisponda ad un dodicesimo dell'importo della rendita percepita durante l'anno civile.

Questa modalità di calcolo richiederà agli organi esecutivi l'attivazione di un sistema di controllo che garantisca ad ogni beneficiario che la propria tredicesima tenga conto delle 12 mensilità versate nel corso dell'anno civile. Quest'esigenza comporta modifiche tecniche e contabili importanti e complesse.

1.3. Modalità di versamento

Il versamento previsto in un'unica soluzione nel mese di dicembre, come previsto dal nuovo art. 34^{ter} 1b. LAVS, corrisponde all'idea degli iniziativaisti e si ispira alla consueta modalità di versamento della tredicesima mensilità di salario, come rammentato nella mozione di Jakob Stark recentemente adottata dal Consiglio degli Stati.

Il concetto di diritto al pagamento "sospeso" (versamento solo a dicembre a condizione che la persona sia viva) della tredicesima mensilità si allontana, invece, dal modello della tredicesima salariale e quindi, a nostro avviso, anche dalla volontà degli iniziativaisti di fornire un aiuto concreto ai beneficiari di rendita.

Nell'ottica di un unico pagamento annuo che escluda il diritto ad un pagamento *pro rata temporis* della tredicesima mensilità di rendita in caso di decesso del beneficiario prima del mese di dicembre, occorre che il nuovo art. 46 cpv. 2^{bis} LAVS lo preveda espressamente.

Allo scopo di razionalizzare e semplificare al meglio il trattamento amministrativo, è inoltre essenziale escludere la possibilità per i beneficiari di optare fra il

pagamento mensile e quello annuale della prestazione supplementare. Questa possibilità imporrebbe agli organi esecutivi, oltre ad un onere finanziario importante, la necessità di gestire scadenze supplementari e di dotarsi di un programma che tenga conto delle scelte di pagamento espresse dai beneficiari.

1.4. Tredicesima rendita AI

Qualora l'iniziativa per la tredicesima rendita AI dovesse essere accettata, la sua attuazione dovrà essere identica a quella della tredicesima mensilità di rendita AVS.

Gli organi esecutivi devono trattare le rendite del primo pilastro allo stesso modo, evitando di introdurre un'ulteriore modalità, che ne complicherebbe ulteriormente l'attuazione.

2. Finanziamento

I modelli di finanziamento proposti nel progetto possono essere attuati senza particolari difficoltà. Preferiamo tuttavia il modello di finanziamento misto consistente in un aumento dello 0.5 punti percentuali delle aliquote AVS abbinato ad un aumento dell'aliquota IVA di 0.4 punti percentuali. Non riteniamo per contro ammissibile il prospettato disinvestimento della Confederazione che vorrebbe ridurre il proprio impegno al finanziamento delle prestazioni dall'attuale 20,2% al 18.7%.

Nel rapporto esplicativo si indica che il versamento della tredicesima rendita di vecchiaia e la riscossione dei contributi, più elevati a seconda della variante di finanziamento prescelta, sono di competenza degli organi esecutivi.

Sotto il profilo operativo gli adeguamenti delle aliquote contributive sono semplici da comunicare e non richiedono ulteriori sviluppi tecnici dal finanziamento delle prestazioni.

L'introduzione della tredicesima rendita di vecchiaia comporterà dei costi per le modifiche tecniche e amministrative richieste. Questi saranno finanziati dai contributi alle spese di amministrazione versati dagli affiliati.

Concludete indicando che i costi d'adeguamento non possono essere stimati, ma dovrebbero rimanere entro limiti "ragionevoli" per le casse di compensazione.

Non possiamo sottoscrivere quest'affermazione in quanto, per il momento, non è possibile prevedere quale sarà il costo dell'insieme degli sviluppi da effettuare.

3. Conclusioni

Se nel complesso possiamo sostenere il modello proposto; cogliamo l'occasione offerta dalla consultazione per ricordare che, sotto il profilo dell'esecuzione, esistono soluzioni più semplici di quella proposta come il versamento mensile o il modello del Liechtenstein.

Al fine di garantire un'attuazione conforme alle attese del legislatore ed un'informazione coerente e dettagliata alla popolazione, auspichiamo che il modello di attuazione della tredicesima mensilità di rendita così come il suo finanziamento, siano conosciuti e formalizzati al più presto affinché gli organi di esecuzione abbiano il tempo di procedere alla modifica degli applicativi informatici

RG n. 3175 26 giugno 2024

e dei relativi processi di lavoro. Modifiche delle quali, al momento, è difficile stimare i tempi di realizzazione così come i costi che deriveranno.

Per eventuali domande, l'Istituto delle assicurazioni sociali rimane a disposizione tramite l'Ufficio contributi (091 821 92 48; ias@ias.ti.ch).

Ringraziando per l'attenzione che sarà rivolta alle nostre osservazioni, vogliate gradire l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Christian Vitta

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Istituto delle assicurazioni sociali (sergio.montorfani@ias.ti.ch)
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet